

D.R. n. 2368

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 9;
- VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi della Legge n. 240/2010;
- PRESO ATTO che, nella riunione del 09.05.2022, è stata data informativa alle OO.SS. e alla RSU del predetto Regolamento;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 24 maggio 2022 in merito al Regolamento di cui trattasi, previa integrazione dell'art. 5, comma 5 come segue *“Non può essere destinatario del compenso aggiuntivo/premialità chi, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art.12, comma1, lett. da d) a g) del CCNL di comparto 2016 – 2018 nonché i docenti e i ricercatori che siano stati giudicati negativamente nell'ultima valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale o che non abbiano i requisiti ai fini della **presentazione della domanda di partecipazione** o il personale-tecnico amministrativo e CEL che, nel precedente triennio, sia stato valutato negativamente nell'ambito della verifica della performance”*;
- VISTA altresì, la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 maggio 2022, il quale, ritenuta non condivisibile la succitata proposta di integrazione dell'art. 5, comma 5, ha approvato il predetto Regolamento, previa modifica all'art. 2, punto 2 della bozza regolamentare in parola, della locuzione *“...al netto delle quote di cofinanziamento di Ateneo...”* con *“...**non considerando le quote...**”*;
- RAVVISATA la necessità di armonizzare il testo del Regolamento di cui trattasi, inserendo il seguente testo *“Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali”* previsto al comma 5 dell'art. 2, dopo il termine *“Master”*, all'art. 2, comma 1, lett. e, all'art. 3, comma 2, nell'oggetto dell'art. 5 e al comma 1 del medesimo articolo;

DECRETA

E' emanato il “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi della Legge n. 240/2010”, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e sul sito web ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

Bari, 27 giugno 2022

IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEО PER LA PREMIALITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, a favore di professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e CEL in regime di tempo pieno, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito annualmente ed è alimentato dalle risorse derivanti:

- a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010;
 - b. dalle eventuali risorse assegnate dal Ministero con proprio decreto, in proporzione alla valutazione dei risultati realizzati, effettuata dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010
 - c. dai rimborsi effettuati all'Ateneo per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di richiesta e concessione di preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività esterne del personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art. 53, comma 7, della Legge n. 165/2001;
 - d. dalle quote dei margini di progetto, come determinate al successivo comma 2, relative ai finanziamenti erogati da enti privati e/o pubblici per la realizzazione di programmi o progetti di ricerca e/o di formazione, di cooperazione internazionale, di terza missione, a condizione che non sussistano previsioni ostative al riconoscimento di compensi a favore del personale stabilite dall'Ente finanziatore o dalle regolamentazioni sulla base delle quali tali finanziamenti sono stati erogati. Non alimentano il fondo le risorse derivanti dalle attività conto terzi, di cui al Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca;
 - e. dalle quote relative ai compensi da corrispondere al personale docente, tecnico-amministrativo e CEL, riveniente dalle tasse di iscrizione ai Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali.
2. In riferimento alla lett. d) del precedente comma, alimentano il fondo le quote del margine di progetto inteso come differenza tra il finanziamento riconosciuto, certificato dall'ente finanziatore e i costi contabilizzati alla data di chiusura del progetto, non considerando le quote di cofinanziamento di Ateneo. Concorrono alla determinazione del margine di progetto, sia le quote attribuite dall'ente finanziatore a titolo di spese generali non oggetto

di rendicontazione analitica, che i costi del personale rendicontati come costi figurativi.

3. Il margine di progetto è così ripartito:

- a) nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di un'unica struttura, la quota del 70% del margine di progetto è destinata:
- per il 45% al fondo della premialità;
 - per il 55% alla quota a favore dell'Ateneo.

La restante quota del 30% del margine di progetto resta nella disponibilità del responsabile scientifico, per le iniziative gestite amministrativamente nella struttura a cui esso afferisce. Nel caso di progetti di Ateneo (i.e. PNRR) la parte residua in argomento viene destinata al fondo per la ricerca di base.

- b) nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più strutture di ricerca di Ateneo, la quota del 70% del margine di progetto è destinata:
- per il 60% al fondo della premialità;
 - per il 40% alla quota a favore dell'Ateneo.

La restante quota del 30% del margine di progetto resta nella disponibilità del responsabile scientifico, per le iniziative gestite amministrativamente nella struttura a cui esso afferisce. Nel caso di progetti di Ateneo (i.e. PNRR) la parte residua in argomento viene destinata al fondo per la ricerca di base.

In entrambi i casi sub a) e b), la quota a favore dell'Ateneo è destinata

- per il 14% al bilancio di Ateneo per spese di funzionalità ambientale e organizzativa e fondo rischi di progetto;
- per il 14% alla Struttura beneficiaria del finanziamento;
- per il 60% al fondo per la ricerca di base;
- per il 12% al fondo comune di Ateneo.

Il fondo comune di Ateneo e il fondo di Ateneo per la ricerca di base sono alimentati, altresì, dalle risorse di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca.

Le quote del fondo della premialità così determinate nei casi sub a) e b) saranno distribuite al personale tecnico-amministrativo e CEL, afferente alla struttura affidataria, in misura non inferiore al 10% dello stesso.

4. I Centri di gestione dei progetti finanziati/cofinanziati provvedono al rimborso, all'Ateneo, delle somme di cui al precedente comma 2, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Direzione Amministrazione e Finanza, entro 30 giorni dalla certificazione finale da parte dei terzi finanziatori.
5. Le somme derivanti dalle tasse di iscrizione ai Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali, organizzati dalle strutture dell'Ateneo, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- il 20% delle somme incamerate è assegnato all'Amministrazione Centrale;
- l'80% delle somme incamerate è assegnato alla struttura che organizza il corso per essere così utilizzato:
 - il 10% per le spese di funzionamento della struttura;
 - fino ad un massimo del 20% per il personale tecnico - amministrativo;
 - la quota del 5% da destinare all'incremento del Fondo Comune di Ateneo;
 - la quota restante per l'attività formativa. L'eventuale compenso complessivo per la progettazione direzione e coordinamento non potrà superare il 15% del bilancio totale e, comunque, non potrà superare l'importo di € 7.500,00.

La struttura che organizza il corso, nell'ambito della propria quota, dovrà rendicontare, per il personale tecnico-amministrativo coinvolto, un impegno orario massimo di 150 ore per un corso annuale e di 250 ore per un corso biennale per le attività amministrative, di supporto, di segreteria e di logistica. I compensi orari relativi agli incarichi di docenza, per i docenti che abbiano superato il monte ore dovuto come carico didattico, e delle attività prestate dal personale tecnico-amministrativo sono determinati in misura proporzionale ai massimali di spesa previsti dalla normativa dell'Unione Europea tempo per tempo vigente, entro i limiti del budget disponibile.

Art. 3 Finalità del Fondo

1. Il fondo alimentato con le risorse di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, è finalizzato all'attribuzione di compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori a tempo pieno, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti.
2. Il fondo alimentato con le risorse di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 2, comma 1, è finalizzato all'attribuzione di compensi aggiuntivi a professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e CEL dell'Ateneo, che abbiano contribuito all'acquisizione dei finanziamenti pubblici e privati e che abbiano svolto attività nell'ambito dei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali.
3. L'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale dirigente e tecnico-amministrativo avviene nel rispetto delle leggi e dei rispettivi Contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro nel tempo vigenti.

Art. 4 Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore di professori e ricercatori per attività didattiche, di ricerca e gestionali

1. Le tipologie di incarichi di didattica, di ricerca e gestionali attribuibili ai professori e ricercatori e i relativi compensi aggiuntivi, che devono essere congrui rispetto all'incarico e alla sua durata, sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, nel rispetto

degli obiettivi strategici che l'Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione.

2. L'attribuzione del compenso aggiuntivo avviene sulla base dei seguenti presupposti:
- a. formalizzazione preventiva dell'incarico da parte del Rettore;
 - b. aver assolto agli obblighi di didattica e di ricerca e per l'effetto aver ottenuto una valutazione positiva ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;
 - c. essere in regime di impegno a tempo pieno;
 - d. per gli stessi incarichi non siano stati corrisposti altri compensi o indennità;
 - e. non abbiano ad oggetto affidamento di corsi di insegnamento, attività didattiche integrative o incarichi di natura professionale.

Art. 5 Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico - amministrativo e CEL che abbiano concorso all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati e che abbiano svolto attività nell'ambito dei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali

1. I compensi aggiuntivi, a valere sulle risorse del Fondo relativamente alle voci d) ed e) sono riconosciuti per lo svolgimento di incarichi nell'ambito di iniziative che comportano l'acquisizione di finanziamenti pubblici e/o privati o dei Corsi di Alta Formazione, di Perfezionamento e Master, Summer School, Corsi professionalizzanti e Corsi per lo sviluppo di Competenze Trasversali come meglio specificato all'art. 2 del presente Regolamento.
2. I provvedimenti di conferimento dell'incarico devono indicare l'oggetto, la durata e il compenso orario previsto. In considerazione della sua natura premiale ed in relazione alle effettive disponibilità del fondo, il compenso incentivante potrà anche essere inferiore al costo orario tabellare. In ogni caso, i provvedimenti di conferimento dovranno contenere tutti gli elementi necessari ed utili alla verifica del conseguimento del risultato.
3. Il responsabile scientifico del progetto o dell'iniziativa individua i soggetti beneficiari ai quali corrispondere il compenso incentivante, tenendo conto delle professionalità, competenze ed esperienze richieste per lo svolgimento dell'incarico, favorendo per il PTA, quando possibile, la rotazione e ne informa le strutture interessate.
4. Gli incarichi sono conferiti dal Rettore e dal Direttore Generale o da loro delegati, rispettivamente, per i professori e ricercatori e per il personale tecnico-amministrativo e CEL, sentito il Consiglio di Amministrazione.
5. Non può essere destinatario del compenso aggiuntivo/premialità chi, nei tre anni

precedenti, sia stato destinatario di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art.12, comma1, lett. da d) a g) del CCNL di comparto 2016 – 2018 nonché i docenti e i ricercatori che siano stati giudicati negativamente nell'ultima valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale o il personale-tecnico amministrativo e CEL che, nel precedente triennio, sia stato valutato negativamente nell'ambito della verifica della performance.

Art. 6 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi

1. I compensi aggiuntivi ai professori/ricercatori a tempo pieno e al personale tecnico-amministrativo e C.E.L. sono liquidati in seguito all'acquisizione formale a bilancio delle quote di finanziamento del progetto o dell'iniziativa. La liquidazione è disposta al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati, effettuata e certificata dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento dell'incarico ed è subordinata alla verifica dell'effettivo stanziamento utile, da parte del competente Ufficio della Direzione Amministrazione e Finanza, anche con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
2. I compensi correlati a progetti in cui è prevista una specifica voce per la premialità sono attribuiti in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici dei progetti.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di un piano di ripartizione elaborato dal Responsabile scientifico o dell'iniziativa. Nel caso di progetti di Ateneo (i.e. PNRR) i compensi vengono erogati sulla base di un piano di ripartizione elaborato dal comitato tecnico scientifico di progetto. Il piano di riparto periodico, su base annuale da trasmettersi unitamente alla richiesta di erogazione del compenso, dovrà essere formulato tenuto conto del piano finanziario dell'iniziativa ammessa a finanziamento, dei costi effettivamente sostenuti, delle detrazioni previste dal presente Regolamento e del contributo prestato dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, CEL e dirigenziale al raggiungimento degli obiettivi del progetto, sia in termini di impegno orario, che di responsabilità e coinvolgimento attivo.
4. Il compenso aggiuntivo ai professori e ricercatori va riconosciuto previa acquisizione di apposito *sheet* riportante il numero di ore di attività svolte nell'espletamento dell'incarico e degli ulteriori obblighi istituzionali, didattici, di ricerca e gestionali svolti nel medesimo periodo.
5. Il compenso aggiuntivo al personale tecnico amministrativo e CEL e dirigente va riconosciuto previa acquisizione di apposito *sheet* riportante il numero di ore di attività svolte nell'espletamento dell'incarico, e degli ulteriori obblighi istituzionali. Qualora l'impegno orario richiesto al personale tecnico amministrativo e CEL eccedesse il 25%, del monte ore contrattualmente dovuto, ai fini della corresponsione del compenso, deve essere dimostrata l'effettiva sussistenza di un numero di ore di lavoro ulteriori a quelle contrattualmente dovute o già retribuite a titolo di lavoro straordinario, rilevate per il PTA su base mensile con apposito codice, debitamente registrate dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze e verificate dal competente ufficio; è fatto divieto di corresponsione di compensi aggiuntivi in assenza di tale preventiva verifica. Per i CEL la verifica verrà effettuata attraverso il diario delle attività validato dal Direttore del Dipartimento. A seguito del pagamento del compenso, il competente ufficio per la rilevazione dell'orario di lavoro provvede alla decurtazione della corrispondente eccedenza oraria, rilevata con il predetto codice, dal complessivo monte ore del dipendente. Per la

Direzione Risorse Umane

Sezione Personale Contrattualizzato – U.O. Carriera personale contrattualizzato

Decreto emanazione Regolamento

premierità

corresponsione del compenso aggiuntivo/premialità al personale dirigente e tecnico-amministrativo e CEL valgono altresì le regole di cui ai rispettivi contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro nel tempo vigenti.

Art.7 Regole generali

1. I compensi aggiuntivi e le premialità di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste per i redditi da lavoro dipendente.
2. I compensi e le premialità di cui al presente regolamento, unitamente ai compensi di cui al "Regolamento di Ateneo per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca" di cui al decreto rettorale n. 7553 del 27 dicembre 2011, non possono superare il 100% della retribuzione complessiva annua lorda di ciascun dipendente e concorrono alla quantificazione del limite massimo retributivo annuo di cui al DPCM 23/03/2012.

Art. 8 Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D. Lgs 165/2001, degli incarichi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei termini di legge.
2. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione, sul sito telematico istituzionale, dell'elenco degli incarichi conferiti ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 33/2013.

Art. 9 Entrata in vigore e disapplicazioni/abrogazioni

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro e nel sito web istituzionale.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010", emanato con D.R. n.3482 del 3/11/2017, il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l'erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario", emanato con D.R. n. 8533 del 30.07.2007, ad eccezione dell'art. 5, ed il Regolamento per il recupero al Bilancio di Ateneo di quota parte dei contributi riconosciuti da terzi per spese generali e di personale di ruolo, emanato con D.R. n. 3915 del 30/12/2014. Restano in vigore la disciplina per i compensi aggiuntivi prevista dal "Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca", emanato con D.R. n. 7553 del 27.12.2011 e quella di cui al Regolamento per la disciplina delle

convenzioni di ricerca di cui all'art. 1, comma 13, della legge 4 novembre 2005 n. 230, emanato con D.R. n. 2371 del 26/02/2007.